

Pubblicato il 13/01/2026

**N. 00176/2026 REG.PROV.CAU.**

**N. 00374/2026 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**  
**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Seconda Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 374 del 2026, proposto da  
[...omissis...]

*contro*

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t. – allo stato non costituita in giudizio;
- CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t. – allo stato non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

anche con decreto monocratico,

della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12.1.2026, e del D.P.R. conseguente ove nelle more emesso, con cui è stata fissata, per i giorni

22 e 23 marzo 2026, la data di celebrazione del referendum - previsto dall'articolo 138 della Costituzione - relativamente alla legge costituzionale concernente “*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*” approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- la pluralità, l'eterogeneità e la peculiare natura dei vari interessi coinvolti nella fattispecie impongono lo scrutinio collegiale, nel pieno contraddittorio delle parti, delle questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza del gravame;
- per questi motivi, l'istanza ex art. 56 cpa deve essere respinta;
- va, invece, accolta l'istanza, presentata in calce al gravame, con cui i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 53 cpa, l'abbreviazione alla metà dei termini processuali riferibili alla celebrazione della camera di consiglio deputata alla trattazione collegiale della domanda cautelare, sussistendo le ragioni di urgenza richieste, a tal fine, dalla disposizione in esame;
- la camera di consiglio in esame deve, pertanto, essere fissata per il giorno 27 gennaio 2026, prima data utile tabellarmente prevista;

P.Q.M.

- 1) **respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa di cui in parte motiva;**
- 2) accoglie l'istanza ex art. 53 cpa e, per l'effetto, abbrevia alla metà i termini per la fissazione e lo svolgimento della camera di consiglio deputata alla trattazione collegiale della domanda cautelare;

3) fissa, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 27 gennaio 2026, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 gennaio 2026.

**Il Presidente  
Michelangelo Francavilla**

IL SEGRETARIO